

N° 8/2010 Reg. Circolari



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I



Roma, 15/2/2010

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. <u>939 - E</u> <u>16 FEB. 2010</u>		
UORC	CC	RUO
<i>Carabinieri</i>		
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Settofascicoli	

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro sedi

e p.c.,

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio XIII
Roma

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
Roma

Oggetto: Spese di Giustizia. Rimborso biglietti di viaggio ai sensi dell'art. 46 del DPR 115/02.

Talune Ragionerie Territoriali dello Stato, in sede di controllo del rendiconto presentato dal funzionario delegato, hanno riscontrato che, spesso, gli uffici giudiziari procedono, ai sensi dell'art. 46 del DPR 115/02, al rimborso delle spese di viaggio in favore dei testimoni non residenti in assenza dei relativi biglietti. Le stesse Ragionerie hanno pertanto chiesto al Ministero dell'Economia di far conoscere se il rimborso delle spese in questione possa comunque avvenire, in mancanza di biglietto, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea.

La suddetta problematica è stata affrontata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - con la nota prot. n. 1684 del 12 gennaio 2010 che si allega in copia.

Con la predetta nota, preliminarmente è stato osservato che il comma 1 dell'art. 46 prevede che *"ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria"*. Il comma 2 del suddetto articolo dispone, inoltre, che *"se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea"*.

Il predetto Dicastero ha ritenuto che quest'ultima disposizione non possa essere interpretata nel senso che, in mancanza del biglietto di viaggio, spetti al teste, in ogni caso, il rimborso del costo del biglietto atteso che detta norma si limita ad individuare il servizio di linea in relazione al quale il rimborso va liquidato.

Una tale interpretazione, argomenta la Ragioneria Generale dello Stato, si porrebbe in contrasto con il principio generale previsto dall'art. 277 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) il quale prevede che *"la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori"* e che *"l'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione delle spese e che debbono corredare il titolo di spesa deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori"*.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, tuttavia, ritenuto, che in mancanza del titolo di viaggio, la spesa in questione possa essere rimborsata, **in via eccezionale**, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire tale titolo (ad esempio, per smarrimento o per utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.) sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal testimone ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante lo smarrimento o l'uso di mezzi diversi da quelli di linea, corredata dalla citazione testimoniale, con relata di notifica in originale, e della certificazione della cancelleria attestante la presenza in udienza del teste da apporre, possibilmente, in calce alla richiesta di rimborso.

Avuto riguardo alle modalità di pagamento del rimborso delle spese di viaggio ai testimoni si osserva, infine, quanto segue.


In un ottica di funzionalità, certezza e speditezza delle procedure di spesa si fa presente che l'estinzione dei titoli di spesa (superiori ad euro 10,33) emessi in favore di testimoni, così come quelli emessi in favore degli altri creditori che hanno collaborato per fini

di giustizia, deve essere effettuata, in via ordinaria, mediante accreditalmento sui conti correnti bancari o postali. Ciò anche al fine di evitare che a fine esercizio restino cospicui titoli di spesa non riscossi dai beneficiari presso le Tesorerie provinciali o gli uffici postali (es. titoli emessi con quietanza del beneficiario).

Si segnala, pertanto, la necessità che le cancellerie giudiziarie provvedano ad acquisire, in sede di presentazione delle istanze di rimborso da parte degli aventi diritto, anche le coordinate del conto corrente del beneficiario complete nel formato BIC-IBAN (così come rilevabile dagli estratti conto rilasciati dalle banche o dalle poste) e di limitare a circostanze residuali (come ad esempio la mancanza del conto corrente) l'estinzione dei titoli di spesa con modalità diverse da quelle dell'accrreditamento in conto corrente.

Al fine di uniformare le procedure operative relative alla liquidazione delle spese dei testimoni, le SS.LL. sono invitate di voler far conoscere a tutti gli uffici giudiziari del distretto le precisazioni fornite sull'argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
Uff. XIII

Roma, **12 GEN. 2010**

Prot. Nr. **001684**
Rif. Prot. Entrata Nr. 0117300
Allegati:
Risposta a Nota del:

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato
LORO SEDI

e, per conoscenza:

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 940 - G. 16 FEB. 2010		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Settofascicoli

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della
Giustizia Civile
Via Arenula, 70
00186 ROMA

OGGETTO: Spese di giustizia. Rimborso biglietti di viaggio ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115.

Alcune Ragionerie territoriali dello Stato hanno segnalato allo scrivente di avere riscontrato, in sede di controllo dei rendiconti delle spese di giustizia, che, spesso, gli Uffici Giudiziari procedono, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, al rimborso delle spese di viaggio, in favore dei testimoni non residenti, in assenza dei relativi biglietti. Precisato che, in risposta ai rilievi formulati, i predetti Uffici Giudiziari oppongono di non essere in grado di produrre la documentazione richiesta, in quanto non consegnata dai testimoni all'atto del pagamento, le stesse Ragionerie hanno chiesto di conoscere se, ai sensi della normativa sopra richiamata, il rimborso delle spese in questione possa comunque avvenire in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea.

Al riguardo, lo scrivente fa preliminarmente presente che, come noto, l'art. 46 del citato D.P.R. 115/2002, al primo comma, stabilisce che "Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di

linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria". Il secondo comma di detto articolo dispone che "Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea". Sul punto, ritiene lo scrivente che, contrariamente a quanto osservato da alcuni Uffici Giudiziari, quest'ultima disposizione non possa essere interpretata nel senso che, in mancanza del biglietto di viaggio, spetta al teste, in ogni caso, il rimborso del costo del biglietto medesimo, stante che detta norma si limita semplicemente ad individuare il servizio di linea in relazione al quale il rimborso va liquidato. A giudizio dello scrivente, una siffatta interpretazione della norma si porrebbe in contrasto con il principio generale introdotto dall'articolo 277 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), a norma del quale - com'è noto - la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato. Tale principio è ulteriormente esplicitato dallo stesso articolo 277, in base al quale l'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione della spesa, e che debbono corredare il titolo di spesa, deve essere munito delle necessarie certificazioni comprovanti i diritti dei creditori.

Alla luce di quanto suesposto, è da ritenere che la liquidazione della spesa in questione, in mancanza del titolo di viaggio, possa eccezionalmente avvenire nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire il titolo di viaggio (ad esempio, per smarrimento o per utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.), sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del testimone, attestante lo smarrimento o l'uso di mezzi diversi da quelli di linea, corredata dalla citazione testimoniale, con relata di notifica in originale, e della certificazione della cancelleria attestante la presenza in udienza del teste, possibilmente in calce alla richiesta del rimborso.

Al fine di assicurare uniformità di azione nella liquidazione delle spese di cui trattasi da parte degli Uffici Giudiziari, ed evitare possibili rallentamenti nel controllo dei rendiconti da parte delle Ragionerie territoriali, è auspicabile che codesto Ministero - ove condivide l'indirizzo nei termini sopra espressi - impartisca opportune istruzioni ai dipendenti funzionari delegati, anche al fine di allineare le indicazioni operative fornite dai vari Uffici giudiziari.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Contino